

L. 6 dicembre 1971, n. 1083.

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

Publicata nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1971, n. 320.

1. Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

2. I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

3. I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. ⁽²⁾

(2) Vedi il *D.M. 23 novembre 1972*, il *D.M. 18 dicembre 1972*, riportato al n. A/VIII e il *D.M. 7 giugno 1973*.

4. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria. ⁽³⁾

(3) La Corte costituzionale, con *sentenza 22 gennaio 1986, n. 15* (Gazz. Uff. 5 febbraio 1986, n. 5 Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della presente legge, nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio: revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale.

5. I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o con l'arresto fino a due anni. ⁽⁴⁾

(4) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, *L. 24 novembre 1981, n. 689*, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata *L. 24 novembre 1981, n. 689*.

6. La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.